

DETERMINAZIONE N. 25

Oggetto: "Indizione gara per l'affidamento biennale del servizio di realizzazione del portale aziendale per l'automatizzazione delle attività di prevenzione e di screening della LILT, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con base d'asta pari ad euro 120.000 + IVA, ai sensi dell'art. 125 comma 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. tramite richiesta di offerta (RDO) sul M.E.P.A Consip S.p.A. – revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 e s.m. e i.; CIG n. 62473536C8.

L'anno duemiladiciasette, il giorno 28 del mese di aprile.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** lo Statuto dell'Ente ed, in particolare in particolare, l'art. 12, in base al quale il Direttore Generale è preposto alla direzione amministrativa e contabile della LILT;
- VISTO** il D.P.R. del 27.02.2003, n. 97, recante *"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20/3/1975 n.70"*;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità della LILT adottato con delibera del C.D.N. in data 12 dicembre 2006;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile*



2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” “, per le parti ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

VISTO il Patto di Integrità della LILT, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 48 del 1 agosto 2014;

VISTA la legge n. 241 del 1990 e s.m. e i. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed, in particolare, l’art. 21 quinquies che disciplina la revoca del provvedimento;

VISTA la determinazione dello scrivente Direttore Generale n. 29 del 6 maggio 2015 con la quale è stata indetta una procedura di gara - ai sensi art. 125 comma 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., tramite richiesta di offerta (RDO) sul M.E.P.A Consip S.p.A. - per l’affidamento biennale del servizio di realizzazione del portale aziendale per l’automatizzazione delle attività di prevenzione e di screening della LILT, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con base d’asta pari ad euro 120.000 + IVA - CIG n. 62473536C8 – invitando le seguenti società:

- Delta Progetti 2000 S.r.l. di La Spezia ;
- Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma;
- Eustema S.p.A. di Roma
- Itaware S.r.l. di Roma
- Progetti d’Impresa S.r.l. di Modena;
- Sediin S.p.A. di Roma;
- Sfera S.r.l. di Roma;
- Sporteck.it S.r.l. di Roma;
- Wego S.r.l. di Pordenone;
- Interactive S.r.l. di Roma.

- PRECISATO** che, entro il termine previsto dal citato provvedimento risultano aver presentato offerta le seguenti società:
- Interactive S.r.l. di Roma;
 - Progetti d’Impresa S.r.l. di Modena;
 - Sfera S.r.l. di Roma;
 - Sporteck.it S.r.l. di Roma.
- CONSIDERATO** che, di seguito, le esigenze e le motivazioni di carattere economico-funzionale che avevano indotto lo scrivente medesimo ad indire il richiamato procedimento ad evidenza pubblica sono risultate significativamente mutate;
- PRECISATO** infatti che, al fine di realizzare tempestivamente gli obiettivi strategici e di “performance” della LILT previsti dal Consiglio Direttivo Nazionale con gli atti di pianificazione finanziaria e gestionale, annuali e pluriennali, relativi al periodo dal 2015 al 2017, è emersa la necessità di intraprendere specifiche iniziative di carattere gestionale volte sia a ridurre – per quanto possibile – i costi relativi ad attività e/o servizi esternalizzati, sia a realizzare taluni strumenti informatici di “governance” delle attività delle Sezioni Provinciali LILT, già parzialmente previsti e considerati nella documentazione della medesima gara sopra indicata;
- CONSIDERATO** infatti, nel senso descritto, che con determinazione di questa Direzione Generale n. 28/2016 è stata affidata ad impresa operante nel relativo mercato la fornitura di un “software” per la gestione del progetto denominato “Cruscotto Direzionale”, al fine di consentire alla Sede Centrale – per il tramite di una alimentazione diretta da parte delle 106 Sezioni Provinciali presso detto cruscotto - l’acquisizione e la gestione dei dati di organizzazione ed attività delle Sezioni medesime;
- ACCERTATO,** come sopra descritto, che tali esigenze risultavano già considerate nell’ambito della citata indizione con la previsione di una “rete intranet” relativa a tutte le citate Sezioni Provinciali;

- RILEVATO,** altresì, che la progressiva riduzione del contributo annuo governativo a favore della LILT – unitamente alle raccomandazioni prospettate dal Collegio dei Revisori e dalla Corte dei Conti in sede di referto al Parlamento sull'attività economico finanziaria di questa LILT degli ultimi esercizi – hanno indotto questa Direzione a valutare la possibilità, fra le altre, di provvedere ad una riduzione generalizzata dei costi di gestione di questo Ente pubblico e, quindi, anche di quelli riguardanti la indizione della citata gara, peraltro non ancora aggiudicata;
- VISTO** il citato articolo 21 quinquies della legge n. 241/90 che, nel merito, disciplina le modalità di adozione degli atti di revoca dei provvedimenti;
- RITENUTO** quindi, in ragione di quanto sopra argomentato, che i servizi oggetto della citata indizione – così come impostati – non risultano tutti funzionali alla programmazione delle attività di gestione formalizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale nell'ambito, in particolare, del bilancio di previsione 2017 nonché del piano triennale della performance 2017 – 2019;
- VISTI** gli orientamenti giurisprudenziali in materia e, tra gli altri:
- Consiglio di Stato, sentenza 6 maggio 2013 n. 2418, per la quale *“l'amministrazione è notevolmente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della l.241/90, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione nell'interesse pubblico originario, un proprio procedimento amministrativo, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita dalla procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso ...”*;

- TAR Lecce, Sezione III – Sentenza 15/09/2008 n. 2549, che recita “*sia la revoca sia l’annullamento d’ufficio di una gara d’appalto, intervenuti (come nel caso di specie) prima dell’aggiudicazione definitiva e quindi su atti endoprocedimentali, non richiedono una specifica motivazione dell’interesse pubblico, giustificandosi ex se in base alla sola dichiarata sopravvenuta inopportunità o riscontrata esistenza di vizi di legittimità, in difetto di qualsiasi effetto di consolidamento dei risultati della gara (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2006 n. 1974). Né tantomeno, è giuridicamente apprezzabile, nelle more dell’aggiudicazione definitiva e del concreto inizio dell’attività oggetto d’appalto, il contrapposto interesse del privato alla conservazione degli atti di gara, atteso che non è ravvisabile in capo al medesimo alcuna posizione consolidata che possa postulare il riferimento ad un interesse pubblico prevalente, giustificativo del sacrificio dell’interesse privato (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 25 marzo 2005 n. 2132). Infatti, solo con l’intervento dell’aggiudicazione definitiva l’interessato acquista una posizione giuridica qualificata, meritevole di specifico apprezzamento, potendo fino a quel momento vantare nient’altro che una mera aspettativa alla conclusione in suo favore del procedimento di evidenza pubblica (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 1 settembre 2004 n. 8142)”;*
- TAR Palermo, Sezione I – Sentenza 04/02/2011 n. 210, per la quale “*secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, nel caso di revoca d’ufficio di un atto endoprocedimentale inserito in una gara d’appalto non è richiesta alcuna comunicazione di avvio del procedimento, dovendosi ritenere la stazione appaltante obbligata al rispetto delle garanzie partecipative solo quando l’esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto l’aggiudicazione definitiva, in ragione della posizione di vantaggio che solo quest’ultima costituisce in capo all’impresa aggiudicataria. Gli atti endoprocedimentali, avendo effetti instabili ed interinali, non sono infatti idonei a generare nei*

prevenire è vivere

partecipanti una posizione consolidata di vantaggio, con la conseguenza che sull'amministrazione, la quale intende esercitare il potere di autotutela, incombe un onere di motivazione fortemente

- attenuato circa le ragioni di interesse pubblico che lo hanno determinato, essendo sufficiente che sia reso palese il ragionamento seguito per giungere alla determinazione negativa attraverso l'indicazione degli elementi concreti ed obiettivi, in base ai quali si ritiene di non dare corso ulteriore al procedimento. Un di ritiro intervenuto prima della celebrazione della gara, e pertanto in una fase nella quale non era stato adottato alcun provvedimento di aggiudicazione neppure provvisorio, va correttamente qualificato come atto andoprocedimentale, con il quale l'amministrazione non ha annullato in autotutela un aggiudicazione, ma ha "interrotto" la procedura di gara, con conseguente esclusione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del relativo procedimento. Ne deriva, altresì, che non vi è necessità di una motivazione "rafforzata", che si soffermi sui profili di illegittimità dell'atto e sulle ragioni di interesse pubblico sottostanti al ritiro, dovendosi ritenere il provvedimento adeguatamente giustificato dal riferimento al venir meno della copertura finanziaria dell'appalto, esistente al momento di indizione della gara. Nessuna rilevanza assume la circostanza che le ragioni sottostanti al ritiro siano state rese esplicite con atto successivo, essendo noto che il dogma della inammissibilità dell'integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti vincolati è stato messo in discussione (e da molti ritenuto definitivamente superato) alla luce dell'art. 21 octies, comma 2, prima parte, l. n. 241 del 1990, introdotto dall'articolo 14, l. n. 15 del 2005, ritenendosi in giurisprudenza che una motivazione incompleta può essere integrata e ricostruita attraverso gli atti del procedimento amministrativo, restando preclusa solo l'integrazione effettuata negli argomenti difensivi dedotti nel processo";*



RITENUTO quindi, per tutte le motivazioni sopra esposte, ed all'esito di un complessivo riesame e di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, che ricorrano i presupposti per la revoca in autotutela della gara indetta con determinazione n. 29 del 6 maggio 2015, ai sensi del più volte menzionato articolo 21 quinquies della legge n. 241/90;


DATO ATTO che, a seguito della presente determinazione, lo scrivente procederà comunque alla indizione di una nuova gara concernente la realizzazione del portale LILT e della relativa manutenzione, per un importo a base d'asta significativamente ridotto – per quanto sopra – rispetto a quello previsto con la determinazione n. 29/2015;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di disporre la revoca della determinazione n. 29/2015 concernente "Indizione gara per l'affidamento biennale del servizio di realizzazione del portale aziendale per l'automatizzazione delle attività di prevenzione e di screening della LILT, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con base d'asta pari ad euro 120.000 + IVA, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. tramite richiesta di offerta (RDO) sul M.E.P.A Consip S.p.A." e di tutti gli atti connessi e conseguenti;
- di determinare, conseguentemente, la idoneità del citato provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;
- di comunicare il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta nell'ambito della citata procedura, come in premessa individuati.

Visto per la regolarità contabile



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Noto

